

## AVVISO

### NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO

#### WEB DELL'AMMINISTRAZIONE

**(Tar Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, decreto N. 00133/2021 REG.PROV.CAU., pubblicato il 5.8.021; ricorso N. 00287/2021 REG.RIC.).**

Si rende noto che con decreto pubblicato il 5.8.2021, n°00133 , il Tar Abruzzo, L'Aquila, Sez. Prima, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati.

In esecuzione della suddetta richiamata ordinanza si riporta di seguito:

a) Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del procedimento:

T.A.R. abruzzo – L'Aquila – SEZIONE PRIMA; R.G. n. 00287/2021.

b) Nominativo della parte ricorrente ed Amministrazione intimata:

Iolanda ESPOSITO, nata a Napoli il 26.9.1979 (C.F. SPSLND79P66F839P),

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila,.

c) Estremi dei provvedimenti impugnati:

provvedimento AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004492 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, datato 26.5.2021, con cui l'Amministrazione intimata ha escluso la Prof. Iolanda Esposito dalla procedura concorsuale straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno – D.D. n. 510 e n. 783 del 2020 – classe di concorso A028 Matematica e scienze – per mancanza del titolo di studio valido;

- del D.D.G. n° 0004559 del 31.5.2021 (m\_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004559.31-05-2021) del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, con cui è stata approvata la graduatoria di merito della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con

D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, per la regione Abruzzo, Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, nella parte in cui non è contemplato il nominativo della ricorrente

- decreto di pubblicazione punteggio titoli dei candidati che hanno superato la prova scritta con relativi allegati (m\_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0003795.15-05-2021);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

d 1) Sunto dei motivi di ricorso:

**Violazione e falsa applicazione del bando di concorso (art. 2, co. 1), delle tabelle allegate al D.P.R. n. 19/2016 e al DM 259/2017, dell'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - violazione dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 9.7.2009, n° 233 e della relativa tabella - illogicità manifesta, irrazionalità, difetto di istruttoria e di motivazione ed errore di fatto e di diritto.**

Il bando di concorso prevede, all'art. 2, co. 1, tra i requisiti necessari per la partecipazione al concorso stesso, il possesso “... *per il posto comune, del titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del D.L. 13.4.2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta .... ovvero il titolo di abilitazione o di idoneità concorsuale nella specifica classe di concorso ...*”.

A sua volta l'art. 5, co. 1 del D.L. n° 59/2017 prevede che “*Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di docente ... il possesso congiunto di: a) **laurea magistrale ... oppure titolo equipollente o equiparato** ...*”.

Orbene, le tabelle allegate al D.P.R. n° 19/2016 (più specificamente, la tabella A) prevedono, come requisito di accesso alla classe di concorso A028 (matematica e scienze nelle scuole secondarie di primo grado), la laurea specialistica LS-9, ovvero la laurea magistrale LM-9.

Ancora, il Decreto Interministeriale 9 luglio 2009, n. 233 all'art. 1 ha previsto che “i diplomi di laurea di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, conferiti dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale, **sono equiparati** alle lauree specialistiche delle classi di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001 e alle lauree magistrali delle classi di cui ai decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009

ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la tabella allegata che fa parte integrante del presente decreto”.

Nella tabella allegata al Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 il titolo posseduto dalla ricorrente è equiparato alle classi di laurea LM-9 (Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche) ed LS-9 (Laurea Specialistica in Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche). Corso di Laurea con cui si ha l'accesso alla classe di concorso A028.

Ad ulteriore conferma di quanto procede si pone anche la certificazione rilasciata in data 23.6.2021 dalla Università Federico II di Napoli, ove si attesta che la laurea posseduta dalla Prof. Esposito “è equiparata alla laurea magistrale afferente alla classe LM-9 Biotechnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche”. Certificazione ove, inoltre, si legge che ai sensi dell'art. 13, comma 7, del D.M. 22.10.2004, n° 270 alla ricorrente “competete la qualifica accademica di dottore magistrale”.

Inoltre si torna ad evidenziare che, come si evince dalla qui prodotta certificazione dell'Istituto Comprensivo n. 9 di Pescara datato 17.6.2021, la Prof. Esposito (che *medio tempore* ha svolto l'attività di insegnamento presso le scuole secondarie) può vantare (nelle graduatorie di seconda fascia) il punteggio pari a 98 sulla c.c. A028 (Matematica e Scienze). Punteggio che, pertanto, è stato convalidato dalla suddetta Istituzione scolastica. Diversamente, in mancanza di titolo di accesso, alla ricorrente non sarebbe stato né consentito l'inserimento nelle relative graduatorie, né, tantomeno, di stipulare i contratti di lavoro per l'attività di docenza.

**SUL PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO - VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA L. N° 241/1990 E DI OGNI ALTRA NORMA E PRINCIPIO GIURISPRUDENZIALE IN PUNTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO.**

Il punteggio titoli culturali e di servizio, attribuito dalla Commissione esaminatrice provvisoriamente (poiché poi non confluito nella graduatoria definitiva), è pari a 12,5, ma dei criteri con cui detto punteggio è stato attribuito non vi è traccia alcuna.

Ciò premesso, è noto che l'art. 3 L. n. 241/1990 non si limita a fissare un obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma precisa anche quale debba essere il contenuto della stessa motivazione obbligatoria. La motivazione infatti deve contenere i “presupposti di fatto” e le “ragioni giuridiche” fondanti la decisione dell'amministrazione.

E' altrettanto risaputo che (Consiglio di Stato sez. III, 29/04/2019, n. 2775, Consiglio di Stato sez. III, 29/01/2021, n.864 ed altre) che *“il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica”*.

Ed è proprio questa l'ipotesi in cui sussumere la presente fattispecie concreta poiché, “incrociando” i titoli posseduti dalla ricorrente con i parametri di valutazione di cui alle tabelle allegate al D.M. n° 510/2020, si materializza la “contraddizione manifesta” di cui parla la giurisprudenza.

**SEGUE: VIOLAZIONE DEI PARAMETRI DI CUI ALLE TABELLE DI VALUTAZIONE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE N° 510/2020 - ALLEGATO LETT. D) (G.U. n° 34 DEL 28.4. 2020) - REGOLAMENTO CONCORSO DOCENTI ABILITATI 2021.**

Il punteggio titoli provvisoriamente (poiché poi non confluito nella graduatoria definitiva) attribuito dalla Commissione esaminatrice è pari a 12,5, laddove, applicando i parametri di cui alle tabelle di valutazione, dovrebbe essere invece 17,5 in base al seguente calcolo:

- il punteggio per la laurea è pari a 5 (par. A.1.1);
- il punteggio per dottorato di ricerca è pari a 5 (par. B.4.2);
- il punteggio per l'assegno di ricerca è pari a 5 (par. B.4.4);
- il punteggio per il servizio specifico è pari a 2 punti (par. C.1);

- il punteggio per il corso perfezionamento è pari a 0,5 (par. B.4.13);

Il punteggio totale dovrebbe essere pari a 73,6, risultante dai 56,10 punti attribuiti all'esito della prova scritta cui vanno sommati i 17,5 per i titoli posseduti (e non 56,10 +12,5 punti come erroneamente fatto dalla Commissione).

e) Indicazione dei controinteressati

Tutti i concorrenti inseriti nella qui Graduatoria Concorso di cui al del D.D.G. n° 0004559 del 31.5.2021 (m\_pi.AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.U.0004559.31-05-2021) del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° - Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila; graduatoria di merito della procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno indetta con D.D. n. 510 del 23 aprile 2020, per la regione Abruzzo, Classe di concorso A028 MATEMATICA E SCIENZE, nella parte in cui non è contemplato il nominativo della ricorrente - DI PECO DANIELE, posizione 28 in graduatoria, residente in via C.da Arenaro, n° 1/D, Francavilla al Mare (CH)

f) Indicazione numero ordinanza

Con decreto cautelare 5.8.2021 n. 00133/2021 di Reg. Provv. Cau., con cui Tar Abruzzo, L'Aquila, Sez. Prima, ha autorizzato la notifica mediante pubblici proclami del ricorso N. 00287/2021 REG.RIC.

g) Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustiziaamministrativa.it](http://www.giustiziaamministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero generale di ricorso e dell'anno di riferimento (N. 12192/2019 REG.RIC.) nella sottosezione "Ricerche", "Ricorsi", rintracciabile all'interno della pagina Tribunali Amministrativi Regionali-Abruzzo- L'Aquila.

Si allegano al presente avviso:

1. ricorso;
2. provvedimento (con relativa graduatoria) AOOUSPAQ.REGISTRO UFFICIALE.2021.0004492 del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo - Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila, datato 26.5.2021;
3. decreto cautelare 5.8.2021 n. 00133/2021 di Reg. Provv. Cau..

Chieti, 6.8.2021

**Avv. Rocco CARABBA**